

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI, LOBIANCO, MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, BIANCHI, BORRUSO, SBARDELLA, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, CAVIGLIASSO, CIMMINO, FERRARI BRUNO, FOTI, GELPI, LOIERO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, SAPIENZA, SCOTTI VINCENZO, TEALDI, ANDREONI, BIASCI, BRUNI FRANCESCO, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, D'ALIA, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCI, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, URSO, ZAMBON, ZANIBONI, ZUECH, MATARRESE, RIGHI

Presentata il 28 luglio 1988

Riforma della previdenza agricola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro del pacchetto di riforma del sistema previdenziale presentato dalla Democrazia cristiana (riordinamento del sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ristrutturazione dell'INPS, pensioni d'annata) il progetto di riforma sulla previdenza agricola assume un particolare rilievo non solo per i suoi rilevanti aspetti sociali, ma anche per i riflessi che sull'economia agricola è destinato a svolgere. Esso, inoltre, viene ad incidere su una materia che da troppo tempo è investita da provvedimenti settoriali o addirittura « tampone » e da pronunce della magistratura che hanno sconvolto procedure in atto da tempo e che

debbono essere modificate sia per rispondere alle mutate esigenze del mondo agricolo, sia per poter essere gestite attraverso modelli automatizzati. Infine è da considerare la situazione confusa in cui tuttora versa il collocamento dei lavoratori agricoli e la aleatorietà e contraddittorietà delle condizioni in cui sono costrette ad operare le aziende agricole, con gravi disagi organizzativi e dispersione di mezzi.

Per il superamento di tale complessa situazione, il progetto di legge che presentiamo tende alla razionalizzazione dei vigenti sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di riscossione dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali e realizza, nel contempo, aspet-

tative da tempo segnalate dagli operatori del settore. La predetta finalità razionalizzatrice viene realizzata, da un lato, tenendo presenti i disegni di legge predisposti nelle passate legislature — nella misura in cui le esigenze negli stessi rappresentate conservano carattere di attualità — dall'altro recependo quelli che rappresentano, *in subiecta materia*, i più recenti orientamenti di politica legislativa. Ovviamente non vengono modificate le norme e le condizioni relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali spettanti ai lavoratori agricoli ed ai presupposti per ottenere le prestazioni medesime, che, con gli opportuni adattamenti, sono eguali a quelle previste per la generalità dei lavoratori. Tuttavia il progetto contiene una serie di innovazioni volte a rendere più efficace ed efficiente il servizio reso dall'ente, a modificare procedure ormai anacronistiche, a recepire i nuovi e consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Degne di nota appaiono, in particolare, quali idonei strumenti per arginare la piaga del lavoro nero, l'istituzione del certificato di abilitazione al lavoro agricolo, del registro di impresa, della anagrafe centrale delle imprese agricole, ed il potenziamento della dotazione organica degli addetti alla vigilanza.

A tal proposito preme far presente come nessun aggravio consegua, per le ditte interessate, dalla predetta innovazione, dalla quale deriverà, viceversa, una semplificazione degli adempimenti. Ed infatti, ferma restando la liquidazione dei contributi in misura percentuale sui salari medi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i datori di lavoro che impiegano operai a tempo determinato saranno chiamati a produrre due sole denunce nel corso dell'anno (al posto delle attuali quattro denunce trimestrali) ed ad effettuare il versamento dei relativi contributi in due sole soluzioni (l'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, prevede che il pagamento venga effettuato in quattro rate).

L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato la necessità del mantenimento

e del potenziamento del Servizio per i contributi agricoli unificati, cui deve essere conferita una configurazione che lo ponga sul medesimo piano dei maggiori enti previdenziali, con l'attribuzione di quei mezzi e funzioni necessari ai fini della massima incisività della sua azione. Ci si riferisce in particolare all'attribuzione della potestà impositiva dei contributi dei dirigenti, quadri e impiegati agricoli già dovuti all'INPS, all'erogazione delle indennità di malattia e maternità e degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'estensione del sistema vigente nel settore industriale, consistente nella anticipazione delle predette prestazioni da parte di datori di lavoro, con successivo conguaglio sui debiti contributivi da parte dell'Istituto, ai rapporti di lavoro con gli operai a tempo indeterminato, gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. In tal modo si accolgono le richieste delle associazioni sindacali del settore, tese alla completa equiparazione dei lavoratori agricoli con i lavoratori degli altri settori produttivi.

Per quanto attiene, infine, ai coltivatori diretti, la proposta di legge realizza la legittima aspettativa di una maggiore partecipazione dei rappresentanti di categoria nelle procedure di accertamento delle posizioni assicurative, tramite il trasferimento della relativa potestà dal Servizio per i contributi agricoli unificati alle commissioni provinciali di nuova istituzione. Tale riconoscimento viene peraltro opportunamente mitigato configurando le predette commissioni quali organi periferici dell'Istituto per i contributi agricoli unificati ed attribuendo la potestà decisoria dei ricorsi amministrativi prodotti contro i provvedimenti delle commissioni al comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati.

Quanto al contenuto dei singoli articoli la proposta di legge si precisa:

Articoli da 1 a 5. — Provvedono, rispettivamente, alla classificazione dei lavoratori agricoli in dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo indeterminato e determinato, del registro di impresa, del-

l'anagrafe delle imprese agricole ed alla determinazione dell'obbligo dei datori di lavoro agricolo di corrispondere la retribuzione tramite prospetto paga.

Per quanto concerne il registro, le organizzazioni sindacali sono autorizzate a curarne la tenuta. Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale è attribuito il compito di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle caratteristiche e delle modalità di tenuta del registro.

Articoli 6 e 7. — Prevedono l'obbligo per i datori di lavoro agricolo e per i concedenti di terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia, della dichiarazione ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché della posizione assicurativa dei lavoratori. L'articolo 7, in particolare, sanziona l'inadempimento all'obbligo di denuncia e del tempestivo versamento dei contributi.

Articoli 8 e 9. — Attribuiscono all'Istituto per i contributi agricoli unificati il potere di controllo e rettifica delle dichiarazioni relative all'impiego di mano d'opera e di accertamento d'ufficio, regolando le modalità di costituzione delle posizioni assicurative-contributive.

Articolo 10. — Prevede nuove modalità per un più spedito procedimento di determinazione delle retribuzioni medie per gli operai agricoli a tempo determinato, incrementandole di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione e del valore monetario delle prestazioni in natura corrisposte nell'anno.

Articoli 11 e 12. — Prevedono una semplificazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato con conseguente superamento del sistema degli « elenchi matricola » e dell'accertamento dei contributi già previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (cosiddetto « accertamento provvisorio ») e reintroducono l'obbligo della contribuzione da parte delle ditte ubicate nei territori montani e nelle

zone agricole svantaggiate. Regolano l'erogazione delle indennità di malattia e maternità e degli assegni familiari, limitatamente ai lavoratori a tempo indeterminato, con le stesse modalità in vigore nel settore industriale (anticipazione da parte del datore di lavoro con conseguente conguaglio con la contribuzione dovuta).

Articolo 13. — Semplifica la disciplina dei ricorsi amministrativi, prevedendo ricorsi in unico grado, che devono essere definiti dal comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati entro 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti; viene, inoltre, ridotto ad un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria.

Articoli 14 e 15. — Attribuiscono alle commissioni provinciali di nuova istituzione la potestà di accertamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, disciplinando forme e modalità di presentazione delle denunce aziendali.

Particolari disposizioni riguardano gli obblighi di notifica, di competenza delle commissioni provinciali, dei provvedimenti di assoggettamento, variazione o esclusione dell'obbligo delle assicurazioni sociali.

Articolo 16. — Disciplina il contenzioso amministrativo e giudiziario in materia di provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali (ricorso in unico grado al comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati).

Articoli 17 e 18. — Stabiliscono che il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi ed associati deve essere effettuato tramite bollettini predisposti dall'istituto, in quattro soluzioni.

Prevedono, inoltre, l'obbligo per il predetto istituto di notificare, con periodicità annuale, agli interessati ed agli istituti assicuratori, la posizione assicurativa di ciascun lavoratore. L'articolo 18, in parti-

colare, disciplina le sanzioni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di denuncia e di tempestivo versamento dei contributi.

Articolo 19. — Attribuisce all'Istituto per i contributi agricoli unificati il compito di erogare ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni gli assegni familiari e le indennità economiche di maternità.

Articoli 20 e 21. — Ripartiscono tra le commissioni provinciale di nuova istituzione e gli uffici dell'Istituto per i contributi agricoli unificati gli adempimenti concernenti i versamenti integrativi dei piccoli coltivatori diretti (articolo 8 legge 12 marzo 1968, n. 334) ed il reinserimento dei mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434).

Articolo 22. — Tale articolo disciplina il contenzioso amministrativo e giudiziario in materia di contribuzione.

Articoli da 23 a 33. — Definiscono le funzioni e le finalità dell'Istituto per i contributi agricoli unificati, classificato tra gli enti di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, individuano gli organi dell'istituto (presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, collegio dei sindaci, commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori autonomi ed associati) e ne determinano la composizione e le competenze, definendolo secondo un modello di ente parastatale dotato della necessaria autonomia.

Articoli 34 e 35. — Prevedono, rispettivamente l'istituzione di nuclei operativi di vigilanza presso l'Istituto per i contributi agricoli unificati, le modalità di finanziamento dell'istituto stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

LAVORO DIPENDENTE

ART. 1.

(Classificazione dei lavoratori agricoli).

1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati si distinguono in:

- a) dirigenti;
- b) quadri;
- c) impiegati;
- d) operai a tempo indeterminato;
- e) operai a tempo determinato.

2. Ai fini predetti la dizione salariato fisso a contratto annuo e categorie similari è equivalente a quella di operaio a tempo indeterminato e le dizioni di salariato fisso od obbligato, bracciante, giornaliero di campagna, partecipante familiare e piccolo colono, usate in leggi ed altri atti aventi forza di legge, sono equivalenti a quella di operaio a tempo determinato.

ART. 2.

(Lavoratori agricoli dipendenti).

1. Ai fini assicurativi e previdenziali si considerano lavoratori agricoli i dipendenti da imprese che in forma singola o associata esercitano attività inerenti:

- a) la coltivazione di terreni e la silvicoltura;

b) l'allevamento, riproduzione e selezione del bestiame;

c) la raccolta, manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda da essi condotta, o nell'azienda dei propri soci, quando si tratta di imprese cooperative o di altre gestioni associate, così come previsto dalla legge 15 giugno 1984, n. 240, e dalla legge 20 novembre 1986, n. 778. Sono considerate in ogni caso attività agricole quelle relative all'allevamento suinicolo, avicolo, cunicolo, itticolo, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili;

d) la cura, la gestione e la manutenzione di giardini e parchi anche di proprietà di enti.

ART. 3.

(Registro d'impresa).

1. Ai datori di lavoro agricolo è fatto obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotati per ciascun lavoratore occupato i dati relativi all'occupazione, ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione, le giornate di lavoro prestato, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate ai fini dell'IRPEF nonché, per gli operai a tempo indeterminato, gli impiegati, i quadri ed i dirigenti i dati relativi alle prestazioni economiche e agli assegni di cui all'articolo 12, comma 2. Le annotazioni debbono essere operate entro la fine del mese cui le stesse si riferiscono. Il registro ha validità anche agli effetti dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come da ultimo modificato dalla legge 26 settembre 1985, n. 482.

2. I medesimi datori di lavoro sono autorizzati dall'Istituto per i contributi agricoli unificati a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda.

3. Le caratteristiche, le modalità di tenuta, impiego e conservazione del registro e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto, è tenuto al pagamento della somma di lire 300.000 a titolo di sanzione amministrativa.

5. Il datore di lavoro che ometta di registrare i dati prescritti o li registri in modo incompleto o infedele è tenuto al pagamento, allo stesso titolo, della somma da lire 50.000 a lire 500.000 in ragione del numero delle giornate lavorative cui si riferisce l'inadempienza.

6. Sono esonerati dalla tenuta del registro di impresa i datori di lavoro che assumono in un anno lavoratori per un numero di giornate inferiore a 200.

ART. 4.

*(Anagrafe centrale
delle imprese agricole).*

1. Presso l'Istituto per i contributi agricoli unificati è istituita l'anagrafe centrale dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di manodopera occupata di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Prospetto paga).

1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto paga, di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso a tutti i datori di lavoro agricolo, con esclusione di quelli che assumono in un anno lavoratori per un numero di giornate inferiori a 312.

ART. 6.

(Dichiarazione aziendale).

1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dell'Istituto per i contributi agricoli unificati, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, nonché della posizione assicurativa dei lavoratori, la dichiarazione degli operai agricoli, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti occupati.

2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dall'Istituto medesimo, deve essere prodotta entro il ventesimo giorno dalla fine di ciascun semestre e deve contenere: la generalità, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro, il codice di contribuente attribuito dall'Istituto per i contributi agricoli unificati, l'estensione e ubicazione del terreno, le colture e gli allevamenti praticati, le generalità e la residenza dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la categoria e la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite nel semestre solare precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, gli impiegati, i quadri ed i dirigenti agricoli, deve altresì contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire, nonché i dati relativi alle prestazioni economiche ed assegni di cui al comma 2 dell'articolo 12. Le notizie circa l'estensione e ubicazione del terreno, le colture e gli allevamenti praticati debbono essere fornite in occasione della prima denuncia o, in caso di variazioni, in occasione della denuncia immediatamente successiva alle variazioni stesse.

3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia sono tenuti a presentare all'Istituto per i contributi agricoli unificati, su apposito modulo da questo predisposto, entro trenta

giorni dalla stipula del contratto, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti praticati. Tale dichiarazione deve essere ripresentata entro trenta giorni dal verificarsi di mutamenti anche di uno solo degli elementi di cui sopra; copia della dichiarazione deve essere consegnata al partecipante familiare o al piccolo colono.

4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi fanno fede a tutti gli effetti, fatte salve le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti e la facoltà accertativa degli uffici provinciali dell'Istituto per i contributi agricoli unificati di cui all'articolo 8.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Il datore di lavoro che non provveda entro i termini a produrre le dichiarazioni di cui all'articolo 6 ovvero vi provveda fornendo dati incompleti o non veritieri è tenuto al pagamento della somma di lire 100.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

2. Qualora la mancata o infedele presentazione della dichiarazione abbia determinato in tutto o in parte l'omissione del versamento dei contributi entro i termini di cui all'articolo 11, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito; con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai datori di lavoro che, pur avendo prodotto nei termini la dichiarazione di cui all'articolo 6 non abbiano versato i contributi nei termini previsti dall'articolo 11.

ART. 8.

*(Controllo delle dichiarazioni,
notifica dell'accertamento).*

1. I dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte degli uffici provinciali dell'Istituto per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio. A tali fini, essi si avvalgono degli atti del collocamento della manodopera e di ogni altro elemento di riscontro in loro possesso.

2. Nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifiche che comportano un aumento dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere, i dati accertati sono notificati ai datori di lavoro interessati a mezzo raccomandata postale.

ART. 9.

*(Posizione assicurativa
dei lavoratori agricoli).*

1. Gli uffici provinciali dell'Istituto per i contributi agricoli unificati sono tenuti a comunicare entro il 30 settembre di ogni anno alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i dati occupazionali riferiti all'anno solare precedente dichiarati dal datore di lavoro per ciascun lavoratore agricolo nonché l'ammontare degli assegni e delle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 12. I dati medesimi sono notificati a ciascun lavoratore il quale, ove rilevi inesattezze od omissioni, le comunica al competente ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati, fornendo ogni utile prova ai fini dei conseguenti accertamenti da espletare, anche in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, per l'acquisizione dei dati esatti e completi da prendere a base degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 8.

2. In caso di accertamento d'ufficio modificativo dei dati segnalati dai singoli

datori di lavoro, le risultanze definitive debbono essere comunicate oltre che alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche ai lavoratori interessati.

ART. 10.

(Determinazione delle retribuzioni medie per i lavoratori a tempo determinato).

1. Le retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, da valere per ciascun anno, sono determinate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento, al netto dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto, ed altre indennità fisse, è costituita dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al primo dicembre dello stesso anno di determinazione.

3. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per nove il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato e per il lavoratore specializzato *super*. Detta media è maggiorata da due percentuali pari al tasso programmato di inflazione.

4. Con lo stesso provvedimento il direttore dell'ufficio regionale del lavoro deve stabilire per gli operai agricoli a tempo indeterminato il valore monetario della retribuzione corrisposta in natura.

ART. 11.

(Modalità di riscossione dei contributi).

1. I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato e indeterminato e, limitatamente ai contri-

buti di pertinenza dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPAIA, per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli occupati nel corso di ciascun semestre dell'anno, devono essere versati mediante bollettini di conto corrente postale che l'Istituto per i contributi agricoli unificati deve predisporre, con l'indicazione dell'importo da pagare, alle rispettive scadenze del 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo dell'anno successivo, sulla base delle dichiarazioni aziendali presentate nei termini di cui all'articolo 6.

2. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro il termine di venti giorni dalle scadenze di cui al comma 1, sono tenuti a richiederne entro i dieci giorni successivi duplicato presso i competenti uffici provinciali ed a provvedere al versamento dei relativi importi entro dieci giorni dalla data di rilascio del duplicato.

ART. 12.

(Modalità di erogazione delle indennità per malattia e maternità e degli assegni familiari per i lavoratori a tempo indeterminato, gli impiegati, i quadri ed i dirigenti agricoli).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli impiegati, ai quadri ed ai dirigenti agricoli le indennità per malattia e maternità e gli assegni familiari sono anticipati dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

2. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva di cui all'articolo 6 i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e maternità e per gli assegni familiari erogati nei periodi di paga scaduti nel semestre al quale si riferisce la denuncia stessa.

3. L'Istituto per i contributi agricoli unificati nella determinazione della contribuzione dovuta pone a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quello dei contributi e delle altre somme dovute.

4. Le prestazioni di cui al comma 1, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro e restituite all'Istituto per i contributi agricoli unificati.

5. Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto per i contributi agricoli unificati che provvede direttamente al relativo recupero.

6. Nel caso che nella denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro l'Istituto per i contributi agricoli unificati è tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine l'Istituto per i contributi agricoli unificati è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali. L'Istituto per i contributi agricoli unificati determina l'importo complessivo del mancato introito dei contributi per effetto dei conguagli e li pone in detrazione alla contribuzione da attribuire annualmente all'INPS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

ART. 13.

(Ricorsi).

1. I ricorsi amministrativi, in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori agricoli subordinati sono decisi in un unico grado dal comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati e debbono essere presentati entro sessanta giorni dalla data della richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 11.

2. Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

3. Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati gli interessati

possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima.

CAPO II.

LAVORO AUTONOMO

ART. 14.

(Denuncia aziendale).

1. I titolari di aziende diretto-coltivatrici soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali a norma delle vigenti disposizioni sono tenuti a presentare alla commissione provinciale di cui all'articolo 33 entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa del proprio nucleo familiare, una dichiarazione dalla quale risultino i seguenti dati:

a) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

b) la composizione della famiglia, con l'indicazione dei componenti che si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

c) l'ubicazione e la denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, del reddito agrario determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, come modificato dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie;

d) la specificazione se i terreni coltivati siano ubicati nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

e) il codice fiscale dei componenti il nucleo familiare di cui alla lettera b).

2. Analoghe dichiarazioni devono essere effettuate dai concedenti terreni a mezzadria o colonia parziaria ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei coloni e mezzadri, coltivatori di fondi per i quali il lavoro occorrente è superiore alle 119 giornate annue. In tali dichiarazioni debbono essere elencati, in relazione alla composizione della famiglia mezzadrile e colonia, i nominativi dei componenti, parenti, affini e conviventi con il capo nucleo, abitualmente addetti alla manuale coltivazione dei terreni ed all'allevamento e al governo del bestiame e debbono essere indicate le unità che hanno atteso a tali attività in modo esclusivo o prevalente, secondo quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Debbono altresì essere dichiarate alla commissione provinciale di cui all'articolo 33, entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui l'evento si è verificato, le variazioni dei dati denunciati o accertati d'ufficio nonché la cessazione dell'attività dei soggetti interessati e le variazioni relative ai familiari a carico.

4. Le dichiarazioni devono essere firmate dal titolare dell'impresa diretto-coltivatrice ovvero dal concedente i terreni a mezzadria o colonia. In quest'ultimo caso le dichiarazioni devono essere controfirmate dal colono o dal mezzadro.

5. Sono, altresì, tenuti all'obbligo della dichiarazione ai soli fini dell'assicurazione infortuni e malattie professionali i soggetti che occasionalmente si dedicano alla coltivazione di fondi di cui abbiano la disponibilità. L'Istituto per i contributi agricoli unificati stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della di-

chiarazione. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di lire 500.000 per ciascun occupato occasionale.

ART. 15.

(Accertamento e notificazione dell'obbligo assicurativo).

1. La commissione provinciale, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, è tenuta a notificare ai soggetti interessati e all'ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati l'avvenuto assoggettamento o la variazione o l'esclusione dall'obbligo delle assicurazioni sociali.

2. Qualora la Commissione provinciale assuma d'ufficio i provvedimenti di cui al comma 1 la relativa comunicazione ai soggetti ed al competente ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati è fatta a cura della commissione stessa entro novanta giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento.

ART. 16.

(Ricorsi in materia di accertamento dell'obbligo assicurativo).

1. Avverso i provvedimenti di cui all'articolo 15 è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione al comitato esecutivo dell'istituto per i contributi agricoli unificati.

2. È legittimato a proporre ricorso, oltre ai soggetti interessati il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati presso il quale è insediata la commissione.

3. Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di 90 giorni. Trascorso inutilmente detto termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

4. Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati, entro un anno dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

ART. 17.

(Modalità di riscossione dei contributi e posizione assicurativa dei lavoratori autonomi ed associati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti devono essere versati in quattro rate di eguale importo mediante bollettini di conto corrente postale che l'Istituto per i contributi agricoli unificati deve predisporre, con l'indicazione dell'importo da pagare alle rispettive scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre dell'anno in corso, e 10 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.

2. I contribuenti che non abbiano ricevuto i bollettini entro i termini di cui al comma 1, sono tenuti a richiederne duplicato presso i competenti uffici provinciali entro i dieci giorni successivi ed a provvedere al versamento dei relativi importi entro dieci giorni dalla data del rilascio del duplicato.

3. L'effettiva riscossione dei contributi di cui al presente articolo costituisce titolo per il loro accreditamento agli effetti dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. L'istituto provvede a notificare con periodicità annuale e con le modalità stabilite dal comitato esecutivo, agli interessati ed agli istituti assicuratori, la posizione assicurativa di ciascun lavoratore.

ART. 18.

(Sanzioni).

1. Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonia che non provveda, entro i termini stabiliti, a produrre le dichiarazioni di cui all'articolo 14 ovvero vi provveda fornendo dati incompleti o non veritieri, è tenuto al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa.

2. Qualora la mancata presentazione delle dichiarazioni abbia determinato l'omissione totale o parziale del versamento dei contributi entro i termini di cui all'articolo 17, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1983, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari di azienda ed ai concedenti che pur avendo prodotto nei termini le dichiarazioni di cui all'articolo 14 non abbiano versato i contributi nei termini previsti.

ART. 19.

(Erogazione degli assegni familiari ed indennità economiche ai coltivatori diretti ed ai coloni e mezzadri).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono corrisposti ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni, dall'Istituto per i contributi agricoli unificati, i trattamenti familiari, l'indennità di maternità e l'assegno di natalità.

ART. 20

(Versamenti integrativi da parte dei piccoli coltivatori diretti).

1. Le domande di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, concernenti l'integrazione delle giornate lavorative fino alla

concorrenza di 51 giornate annue sono presentate all'ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati.

2. Per l'accertamento dei requisiti dell'attività diretto-coltivatrice da parte dei richiedenti l'integrazione e del fabbisogno lavorativo del fondo inferiore alle 104 giornate annue provvedono le commissioni provinciali di cui all'articolo 33, che rilasciano le relative certificazioni a detti uffici provinciali dell'Istituto per i contributi agricoli unificati.

3. Per le modalità di riscossione dei contributi relativi alle giornate di integrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17.

ART. 21.

(Reinserimento dei mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria).

1. Le domande di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono presentate dai mezzadri e coloni che intendono esercitare la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, alla commissione provinciale di cui all'articolo 33.

2. La commissione provinciale, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle domande di cui al comma 1, è tenuta a notificare ai soggetti interessati e all'ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati l'esito delle domande stesse.

3. Per le impugnative dei provvedimenti e delle decisioni della commissione provinciale anzidetta valgono le norme stabilite con l'articolo 16.

4. Per le modalità di riscossione dei contributi relativi alle giornate di integrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17.

ART. 22.

(Ricorsi in materia di contribuzione).

1. I ricorsi amministrativi, in materia di contribuzione previdenziale dovuta dai

coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti sono decisi in un unico grado dal comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati e debbono essere presentati entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 17.

2. Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

3. Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del comitato esecutivo dell'Istituto per i contributi agricoli unificati gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima.

CAPO III.

ISTITUTO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

ART. 23.

(Funzioni e finalità dell'Istituto per i contributi agricoli unificati).

1. L'Istituto per i contributi agricoli unificati, ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è classificato ente di alto rilievo ai fini dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. L'istituto, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'ente.

ART. 24.

(Organi dell'Istituto per i contributi agricoli unificati).

1. Sono organi dell'Istituto per i contributi agricoli unificati:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) le commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori autonomi ed associati;
- f) il direttore generale.

2. Gli organi sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri cessati dall'incarico per qualsiasi motivo.

3. Alla scadenza del mandato il presidente e i membri degli altri organi indicati al comma 2 possono essere confermati una sola volta.

4. Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dalla presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART. 25.

(Presidente).

1. Il presidente dell'Istituto per i contributi agricoli unificati è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;

b) determina gli argomenti da sottoporre al consiglio e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni;

c) in caso di assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto da uno dei membri del consiglio all'uopo delegato dal presidente ovvero dal membro più anziano di età.

3. Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto per i contributi agricoli unificati al direttore generale e, su proposta del medesimo, ai dirigenti preposti ai servizi centrali; per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, il presidente può delegare la legale rappresentanza ai direttori degli uffici provinciali.

4. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri delegati, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci.

ART. 26.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto per i contributi agricoli unificati e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) sei rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

b) sei rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi;

c) sei rappresentanti dei datori di lavoro agricolo;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante dell'INPS con qualifica di dirigente generale;

f) un rappresentante dell'INAIL con qualifica di dirigente generale.

3. I consiglieri rappresentanti i lavoratori agricoli subordinati ed autonomi sono designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale presenti nel CNEL; quelli dei datori di lavoro dalle rispettive organizzazioni nazionali di settore più rappresentative, in misura proporzionale alla loro consistenza.

4. I rappresentanti dei ministeri e degli istituti previdenziali devono rivestire qualifica non inferiore a dirigente superiore.

5. Il consiglio di amministrazione:

a) fa la proposta per la nomina del presidente, del direttore generale e dei dirigenti generali e per il trattamento economico del direttore generale;

b) designa, su proposta del direttore generale, il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

c) delibera le direttive generali sull'attività e sul finanziamento dell'istituto e vigila sulla loro applicazione;

d) delibera l'organizzazione dei servizi centrali e sulla dotazione organica del personale dell'istituto;

e) delibera i bilanci preventivi e consultivi e le eventuali variazioni a questi ultimi con l'osservanza delle norme legislative vigenti;

f) approva il regolamento amministrativo contabile, con la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti;

g) fa proposte in materia di legislazione previdenziale agricola al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) delibera l'impiego dei fondi disponibili dell'Istituto e del fondo per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale;

i) delibera l'eventuale costituzione di commissioni consiliari;

l) provvede alla ripartizione dei contributi riscossi tra le gestioni assicurative interessate nei termini e con le modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio stesso;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi e regolamenti.

ART. 27.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo, dai seguenti membri, eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

a) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

b) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi;

c) tre rappresentanti scelti tra i datori di lavoro agricolo;

d) i rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL.

2. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'istituto.

3. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione.

ART. 28.

(Collegio dei sindaci e loro funzioni).

1. Il collegio dei sindaci dell'istituto è composto da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

2. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente nella persona di un funzionario avente qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. In caso di assenza o impedimento di uno dei sindaci effettivi del collegio, lo sostituisce il sindaco supplente; in caso di vacanza della carica di sindaco effettivo il sindaco supplente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare che deve essere disposta entro il termine di un mese.

4. Il Presidente del collegio dei sindaci, scelto tra i membri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed i componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile delle gestioni amministrative dall'istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione ed al patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali, riferendone al consiglio di amministrazione.

ART. 29.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale sovrintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.

2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.

7. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

ART. 30.

(Competenze dei dirigenti).

1. I dirigenti dell'istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenza, è effet-

tuata dal consiglio di amministrazione, che ne da notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 31.

(Emanazione dei regolamenti).

1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

ART. 32.

(Progetti speciali).

1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'istituto.

ART. 33.

(Commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi ed associati).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni ufficio provinciale dell'istituto per i contributi agricoli unificati è istituita la commissione provinciale per l'accertamento dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico e dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali.

2. La commissione è composta da:

a) cinque membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL in misura proporzionale alla consistenza delle stesse;

b) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale può farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro scelti rispettivamente in seno al comitato provinciale dell'INPS ed al comitato consuntivo dell'INAIL tra i rappresentanti delle categorie agricole.

3. La commissione provinciale è costituita con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

4. La commissione, nella seduta di insediamento da convocarsi da parte del membro più anziano di età entro quindici giorni dalla data di costituzione, elegge il presidente tra i membri di cui alla lettera a) a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Se necessario le votazioni

sono ripetute fino al raggiungimento della prescritta maggioranza dei voti.

5. La commissione provinciale procede, secondo le istruzioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto per i contributi agricoli unificati, all'accertamento dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, previa verifica del possesso da parte dei soggetti interessati dei requisiti prescritti.

6. Per le riunioni delle commissioni provinciali è dovuto ai partecipanti, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza il cui importo è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per i contributi agricoli unificati.

ART. 34.

(Nuclei operativi di vigilanza).

1. Presso ciascun ufficio provinciale dell'Istituto per i contributi agricoli unificati è istituito un nucleo operativo di addetti alla vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore, la cui dotazione organica, in numero non inferiore a due e non superiore ad otto unità, deve essere stabilita in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.

2. Con apposita deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto provvede alla determinazione del numero degli addetti a ciascun nucleo ed ove necessari, al conseguente adeguamento dell'organico.

3. Anche in relazione ai compiti di coordinamento della vigilanza per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria nel settore agricolo, affidati all'ispettorato provinciale del lavoro dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, alle sezioni di vigilanza in agricoltura, operanti presso ciascun ispettorato provinciale del lavoro è

assegnato un numero di addetti pari in media a quattro unità.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, per ciascuna sezione, il numero degli addetti alla vigilanza.

5. Per l'assegnazione del relativo personale alle predette sezioni, la dotazione organica dei ruoli degli ispettorati provinciali del lavoro è aumentata di 295 unità.

ART. 35.

(Finanziamento dell'istituto).

1. Alle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi del settore agricolo, nonché per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, si fa fronte con un contributo delle gestioni previdenziali interessate, pari al 6 per cento dei contributi accertati dall'istituto, al lordo della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi disposti per legge, nonché delle prestazioni erogate. Modifiche a tale misura sono apportate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.